

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 20.10.2014

A tutti i Clienti
Loro sedi

Oggetto: **BONUS GARANZIA GIOVANI**

Il 2 ottobre è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n.1079/14, che disciplina il *bonus* occupazionale voluto per favorire le assunzioni di giovani effettuate **dal 3 ottobre 2014**, per le quali sarà erogato un incentivo economico fino a concorrenza delle risorse stanziare pari ad € 188.755.343,66. L'incentivo spetta solo se il rapporto di lavoro si svolge in una delle Regioni o Province autonome che abbiano aderito al programma.

In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di notifica, gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/13, relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Inps.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

L'Inps ha fornito le istruzioni necessarie con la circolare n.118/14 e con il messaggio n.7598/14.

Destinatari

I datori di lavoro interessati sono quelli privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", al quale sono ammessi i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (*c.d. NEET*). Si considerano non occupati i giovani disoccupati o inoccupati.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro agricolo con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD), purché la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per almeno 6 mesi.

Ambito territoriale

Le risorse stanziare, nonché la tipologia contrattuale incentivata, vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trovi la sede di lavoro per la quale sia effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

Tipologie contrattuali

L'incentivo è riconosciuto a fronte di contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché, salve le esclusioni di alcune aree territoriali (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia), di

contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi.

L'incentivo spetta anche in caso di lavoro a tempo parziale, purché con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

L'incentivo è escluso per:

- il contratto di apprendistato, il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio;
- l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l'attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" o di altri programmi a finanziamento pubblico.

Importo dell'incentivo

L'importo dell'incentivo varia in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione del giovane operata dai Centri per l'Impiego, dagli altri servizi competenti, o dal Ministero del Lavoro, secondo i seguenti parametri:

	Classe di profilazione del giovane			
	Bassa	Media	Alta	Molto alta
Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi	-	-	€ 1.500	€ 2.000
Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi	-	-	€ 3.000	€ 4.000
Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000

In caso di lavoro a tempo parziale l'importo è moltiplicato per la percentuale di *part-time*.

Se, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto sia trasformato a tempo indeterminato, spetta su richiesta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell'importo già percepito, purché la sede di lavoro rimanga nell'ambito della Regione o Provincia autonoma nella quale si sia svolto il rapporto a termine. La trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato, invece, non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. L'incentivo spetta, al netto di quanto autorizzato per l'agenzia di somministrazione, anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già utilizzato in somministrazione agevolata con rapporto a termine, sempre che tra i due rapporti ricorra continuità. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già utilizzato in somministrazione non agevolata, il beneficio spetta per intero e a prescindere dalla continuità rispetto alla somministrazione.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato:

1. alla regolarità ex art.1, co.1175 e 1176, L. n.296/06, inerente a:
 - l'adempimento degli obblighi contributivi;
 - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
 - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2. all'applicazione dei principi stabiliti dall'art.4, co.12, 13 e 15, L. n.92/12;
3. alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato *c.d. de minimis*, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

Qualora per lo stesso lavoratore ricorressero i presupposti per l'applicazione della Garanzia Giovani e di sgravi contributivi in senso stretto (disoccupati da almeno 24 mesi, mobilità ex art.4, commi da 8 a 11, L. n.92/12), devono essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorressero i presupposti per l'applicazione della Garanzia Giovani e di altri benefici non contributivi in senso stretto (ad es. giovani genitori, giovani ex art.1, D.L. n.76/13) sarà invece possibile scegliere quale incentivo chiedere.

Modalità di fruizione dell'incentivo

- Contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi: 6 quote mensili di pari importo.
- Contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e a tempo indeterminato: 12 quote mensili di pari importo.

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla sua durata effettiva. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Nicco